



Adozione del Regolamento circa l'uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici

Normativa

- ❖ **Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2017**
- ❖ **Normativa Garante della Tutela dei dati personali**
- ❖ **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**
- ❖ **Regolamento di Disciplina e di Istituto**

PREMESSA

La corresponsabilità educativa

Le modifiche apportate allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti con il [DPR n. 235/07](#) e la [direttiva del marzo 2007](#) relativa all'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici sono state ispirate dalla necessità di intervenire con maggiore incisività sui gravi episodi di violenza e/o bullismo nonché per la più ampia tutela della riservatezza.

Pertanto docenti e genitori sono chiamati ad un'alleanza educativa che si esplica in particolare attraverso la redazione trasparente (e condivisa) del regolamento di disciplina di *Istituto* e la sottoscrizione del "Patto di corresponsabilità educativa" tra scuola e famiglia" (art. 3 [DPR 235/07](#)). Compito della scuola è infatti "*far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini*" e attraverso la autonomia scolastica si attua lo strumento per condividere con studenti, famiglie, territorio, il percorso per realizzare l'alleanza educativa e fare "*cultura della legalità*". I **genitori**, ai quali la legge attribuisce il dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) si impegnano quindi a condividere con la scuola l'azione pedagogica.

Operatività del presente regolamento : direttive generali

L'uso improprio del cellulare e di altri dispositivi elettronici di comunicazione o di intrattenimento (walkman, lettori mp3, tablet, notebook, videocamere, etc.) può rappresentare un innegabile elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni/colleghi, oltre che una grave mancanza di rispetto per gli altri membri della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti).

L'utilizzo e la semplice introduzione di tali apparecchiature all'interno dei locali della scuola e/o in occasione delle attività didattiche può inoltre fornire l'occasione per un utilizzo improprio (finanche illegale) di tali dispositivi.

Sulla base delle considerazioni indicate e della normativa ministeriale vigente si rende necessario adottare un regolamento che disciplini l'utilizzo dei dispositivi elettronici e che preveda e tipizzi le sanzioni in caso di sua violazione.



Definizione di uso improprio:

Si ritiene utile precisare che per uso improprio si intende l'uso del cellulare/smartphone utilizzato dallo studente senza che questi abbia avuto autorizzazione preventiva ed esplicita da parte dell'insegnante.

Si esclude quindi qualsiasi idea di demonizzazione della didattica digitale, peraltro già ampiamente consentita in classe mediante l'utilizzo dei Tablet in dotazione agli studenti e delle LIM. Non si può infatti negare che il cellulare può essere anche uno strumento utile in aula, considerate le sue funzioni infatti consente di spaziare in molte discipline.

Non è pertanto esclusa la possibilità di scelta da parte del singolo docente di concedere l'uso dello **smartphone** per finalità didattiche, come per esempio per fare ricerche, lavori di gruppo, condividere discussioni e documenti, allo stesso modo di ciò che accade quotidianamente nel laboratorio informatico.

Lo smartphone pertanto però è soltanto uno strumento di lavoro, deve essere il professore, nel rispetto del presente regolamento, a direzionarne l'uso, stabilendo i tempi e dando i compiti, strutturando la lezione su quello strumento; sarà quindi il docente, sotto la sua personale responsabilità, a decidere l'accensione e lo spegnimento degli smartphone, ed il deposito a fine ora di lezione degli smartphone nell'armadio-custodia.

Ogni altro uso pertanto rimane pertanto vietato per tutti i motivi di seguito elencati.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento deve essere applicato **all'interno della comunità scolastica**. Ciò comporta che il regime sanzionatorio si applichi, anche nei casi più gravi che configurano astratte situazioni di reato, a comportamenti che si realizzano **dentro la scuola**, in quanto il dovere di vigilanza sugli alunni sussiste all'interno degli spazi scolastici. Tanto si evince con chiarezza in particolare nella [direttiva del 2007](#) sull'uso dei cellulari che prevede che sia il divieto di utilizzo - che peraltro sussiste anche per il personale docente ([CM n. 362 del 1998](#)) - quanto la possibilità di ritiro dello stesso, operano solo **in orario di lezione**.

In caso di uso scorretto, il **ritiro del telefono cellulare dovrà essere temporaneo ed intervenire solo** (appunto) **durante le ore di lezione**.

Si sottolinea inoltre come il divieto riguardi il solo utilizzo scorretto e non la semplice detenzione. Pertanto, come chiarito nel testo normativo, un **uso improprio** o una violazione del **divieto di utilizzo comporterà, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari** individuate nel regolamento, ed adeguate secondo il criterio di proporzionalità.

Riguardo l'utilizzo del telefono cellulare si distingue tra due tipologie d'uso:

1. uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
2. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili.

Primo caso

- a. si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 104/2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o qualsiasi altro tipo di messaggistica.



- b. Il divieto si applica non solo durante l'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli ed in ogni altro tipo di pausa dell'attività didattica.
- c. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.
- d. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.
- e. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo in via del tutto eccezionale l'uso del cellulare esclusivamente in caso di situazioni di particolare urgenza non risolvibili in altro modo.

Secondo caso

Risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito unicamente ed esclusivamente su indicazione del docente, e con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Tutela dell'immagine e diritto alla riservatezza : normativa della Autorità Garante dei dati personali.

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare qualsiasi registrazione audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese e/o le registrazioni potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo.

Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.



Regolamento e Modalità operative :

- 1) Il presente titolo dà attuazione a quanto disposto dalle linee di indirizzo del 15 marzo 2007, prot. 30, firmate dal Ministro della Istruzione *pro-tempore*, e in osservanza di quanto stabilito dal Garante della riservatezza dei dati personali. In particolare, riguarda l'uso e l'abuso di ogni strumento di comunicazione di qualsiasi tipo, quali **telefoni cellulari, computer portatili, smartphone, i-pod, ipad, tablet, apparecchi di fotovideoriproduzione**, e ogni altro strumento (d'ora in poi: "*strumenti di comunicazione*").

Terminologia :

- a. "*tenere acceso*" uno strumento di comunicazione equivale a "*usarlo*"
 - b. Ambiente scolastico: è tale ogni ambiente, anche esterno, appartenente all'Istituto, e pertanto vi è ricompreso non solo l'interno classe ma anche i corridoi, i bagni, scale, laboratori, palestra e giardino dell'Istituto.
- I. L'uso nell'ambiente scolastico, in classe e durante le lezioni di strumenti di comunicazione di qualsiasi tipo è tassativamente vietato, salvo esplicita autorizzazione del docente, o del coordinatore di classe, o del Dirigente scolastico.
 - II. Qualora uno studente fosse sorpreso ad usare il telefonino o uno strumento di comunicazione nell'ambiente scolastico, questi è tenuto, dopo averlo spento, a consegnarlo immediatamente al docente che lo consegnerà in vicepresidenza. Se il fatto accade in classe, al termine della lezione il docente consegnerà il telefonino o lo strumento di comunicazione in vicepresidenza. Il cellulare sarà riconsegnato allo studente solo al termine delle lezioni.
 - III. Al momento del ritiro dell'apparecchio, il docente assegnerà allo studente una nota disciplinare sul registro elettronico. Alla terza nota disciplinare assegnata ad uno studente per questo motivo, il coordinatore di classe, previa comunicazione al Dirigente scolastico, convocherà il consiglio di classe per sanzionare il comportamento dello studente con la applicazione della diffida scritta o di almeno giorni 1 (uno) di allontanamento dalla comunità didattica (sospensione).
 - IV. Qualora lo studente si rifiuti di consegnare l'apparecchio, dichiarando pubblicamente il proprio diniego, il docente lascerà l'apparecchio allo studente e, dopo avere assegnato una nota disciplinare allo studente, invierà una relazione sull'accaduto al coordinatore di classe ed al Dirigente scolastico o Vicario; questi convocherà il consiglio di classe per sanzionare il comportamento dello studente con giorni 2 (due) di sospensione, o giorni 3 (tre) se il comportamento è recidivo.
 - V. L'uso di apparecchi fotografici o di video-ripresa è tassativamente vietato nella scuola, salvo che per attività didattiche organizzate dalla scuola, o salvo autorizzazione del dirigente scolastico.
 - VI. In ottemperanza alle norme stabilite dalla Autorità Garante per la Privacy, non potranno essere ripresi in alcun modo (nemmeno per le foto di classe) all'interno della scuola o nel corso delle attività didattiche, alunni le cui famiglie non abbiano firmato l'apposita autorizzazione all'atto dell'iscrizione o in altro momento – nel rispetto di quanto disposto dal garante della *privacy*.
 - VII. In occasioni di uscite o visite o viaggi di istruzione, eventuali fotografie o riprese effettuate dagli studenti per fini personali sono lecite nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del garante della *privacy* (ossia, solo per uso personale e senza trasmissione in rete)



MODALITA' OPERATIVE

Deposito cellulari in armadio munito di chiave.

Considerato che il controllo capillare dell'utilizzo dei cellulari nell'intero ambito scolastico, soprattutto per effettuare telefonate e/o foto riprese non ammesse a scuola, è estremamente difficoltoso per il personale, e al fine di prevenire l'uso improprio ed illecito dei telefoni cellulari e simili, è stabilito che :

- a)** il docente della prima ora di lezione, dopo l'ingresso degli alunni, al termine delle operazioni preliminari di appello e giustificazioni, ed in ogni caso prima dell'inizio della lezione, comunicherà agli alunni la disposizione di deposito obbligatorio del proprio cellulare nell'armadio munito di chiave posto all'interno dell'aula e provvederà alla chiusura a chiave di detto armadio con all'interno i cellulari depositati. Il cellulare va consegnato spento.
- b)** La chiave dell'armadio sarà abbinata alla chiave in dotazione nella classe per il registro elettronico. Ogni classe pertanto avrà un mazzetto con due chiavi, quella dell'armadio di classe e quella del registro elettronico. Viene fatto espresso divieto agli studenti di utilizzare le chiavi dell'armadio, salvo il consenso esplicito dell'insegnante.
- c)** Per nessun motivo il cellulare potrà essere riconsegnato allo studente durante le pause ricreative. E' dimostrato che la maggior parte degli abusi costituenti atti di bullismo e cyberbullismo accadono proprio durante la pausa ricreativa.
- d)** Il divieto di uso infatti è vigente durante tutta la permanenza dello studente nell'ambiente scolastico.
- e)** Gli insegnanti delle ore successive alla prima sono tenuti a verificare la applicazione della norma della custodia a chiave dei cellulari fino al termine delle lezioni.
- f)** Qualora uno studente entri dopo la prima ora di lezione o sia autorizzato ad uscire prima del termine dell'orario giornaliero di lezione sarà cura dell'insegnante in orario disporre il deposito o effettuare la consegna del dispositivo cellulare.
- g)** In nessun caso l' alunno deve comunicare in modo autonomo con l'esterno. In caso di urgenti necessità comunicative lo studente dovrà utilizzare il telefono dell'Istituto previa comunicazione al docente in orario.

UTILIZZO DEL CELLULARE DA PARTE DEI DOCENTI E PERSONALE ATA

1. I docenti non potranno usare in classe propri apparecchi personali di comunicazione, se non su autorizzazione, anche verbale, del Dirigente scolastico – che la concede per gravi ragioni personali (per esempio, in presenza di certificazione ex - L. 104/1992) o per ragioni di servizio. I docenti, di norma, comunicheranno ai propri studenti dell'autorizzazione ricevuta.
2. I collaboratori diretti del Dirigente hanno facoltà di tenere acceso e usare il cellulare anche in classe per comunicazioni di servizio, senza alcuna specifica autorizzazione.
- 3 Il personale ATA può tenere acceso e usare il proprio telefono cellulare, purché per comunicazioni brevi, e senza causare disservizi.